

**STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI
A.T.C. MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A.**

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata A.T.C. MOBILITA' E PARCHEGGI S.P.A. (nel prosieguo indicata anche come "la società") a totale capitale pubblico, strutturata al servizio degli enti pubblici soci, che opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.

Art. 2

Sede e domicilio

1. La Società ha sede nel Comune della Spezia.
2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e degli eventuali altri organi sociali, per quello che concerne i loro rapporti con la Società, a tutti gli effetti di legge, è quello risultante dal libro dei soci.
3. E' fatto obbligo al socio comunicare ogni variazione; qualsiasi modifica è inopponibile alla Società finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.
4. L'Assemblea, nei modi di legge ed in conformità al presente statuto, può modificare la sede legale.

Art. 3

Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto sociale le seguenti attività:
 - a) la gestione della sosta a tariffa, le attività ad essa complementari e le opere ed i lavori ad essa connessi ai sensi di legge;
 - b) la gestione di aree e di strutture destinate alla sosta ed al parcheggio dei veicoli;
 - c) la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture di parcheggio con annessi impianti ed opere complementari, nonché la realizzazione di opere e lavori di apprestamento e di attrezzatura di aree pubbliche e private da destinare a parcheggio;
 - d) la progettazione e la realizzazione di aree commerciali e/o direzionali direttamente connesse alla struttura del parcheggio;
 - e) controllo sulla sosta degli autoveicoli avvalendosi anche di ausiliari del traffico;
 - f) rimozione veicoli;
 - g) sviluppo tecnologie inerenti le modalità di pagamento della sosta;
 - h) gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e della semaforica;
 - i) installazione, gestione e manutenzione pannelli informativi elettronici;
 - j) elaborazione dei dati utili al monitoraggio del traffico viario, alla rilevazione del fabbisogno della domanda di

- parcheggio ed alla determinazione delle tariffe di sosta;
- k) gestione e sviluppo delle reti e delle dotazioni patrimoniali finalizzati al trasporto pubblico locale e alla mobilità, favorendo forme di sostenibilità a ridotto impatto ambientale, di proprietà o comunque ad altro titolo nella disponibilità della società medesima;
 - l) supporto agli enti locali nelle attività di programmazione di cui agli artt. 6 e 7 L.R. n. 33/2013;
 - m) monitoraggio e controllo sull'attuazione degli Accordi di Programma di cui all'art. 12 L.R. n. 33/2013;
 - n) affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'intero Ambito di cui all'art. 9 L.R. 33/2013 con funzione di stazione appaltante, tenendo conto in particolare dei costi standard;
 - o) gestione del contratto di cui all'art. 15 L.R. 33/2013 ed il monitoraggio della qualità e quantità del servizio erogato;
 - p) supporto agli enti locali nella definizione di politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico locale e della mobilità in generale, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
 - q) implementazione, sperimentazione e gestione di soluzioni innovative nella gestione ed analisi del trasporto pubblico locale e della mobilità in generale, con particolare riferimento alle nuove tecnologie (quali bigliettazione elettronica, esame dati, valutazione dei flussi di traffico e del servizio, sistemi intelligenti di gestione della mobilità ecc.);
 - r) analisi e diffusione sul territorio locale delle buone pratiche nella gestione del trasporto pubblico locale e della mobilità in generale;
 - s) partecipazione a progetti europei in materia di trasporto pubblico locale e mobilità in generale nonché la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per investimenti infrastrutturali;
 - t) ulteriori attività che gli enti locali stabiliscono di esercitare in forma associata.

2. La società potrà svolgere la funzione di centrale degli acquisti e degli investimenti necessari per il trasporto pubblico locale e mobilità in generale nonché attività accessorie e di supporto amministrativo agli enti locali affidanti servizi, per la applicazione del Codice della Strada in termini anche di verifiche in loco, redazione atti, permessi ed autorizzazioni.

3. Solo in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà:

- compiere attività commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 4;
- assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, consorzi, associazioni ed imprese collaterali od affini, anche costituende

aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio;

- contrarre mutui, ricorrere a qualsivoglia forma di finanziamento e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, comprese fideiussioni a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di società o altri soggetti nei quali abbia, interessenze e partecipazioni esclusa comunque ogni attività nei confronti del pubblico ritenuta finanziaria dalla normativa vigente;

- ai sensi di legge, la società potrà assumere in appalto o in gestione per conto previa convenzione o con gara ad evidenza pubblica, anche come membro di associazioni temporanee di imprese ed altre aggregazioni societarie, gli stessi servizi, segmenti o fasi o attività complementari ed opere connesse in extraterritorialità, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 4;

- la società potrà prendere parte, ai sensi di legge, ad iniziative di project financing, anche attraverso la partecipazione o la costituzione di società connesse a tale attività.

4. La società è vincolata a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui ai punti precedenti per conto degli Enti pubblici soci in misura superiore all'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4

Durata

1. La durata della società è stabilita sino all'anno 2050 (duemilacinquanta), potrà essere prorogata ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 5

Capitale sociale e azioni

1. Il capitale sociale è di Euro 5.464.780,00 (cinquemilioniquattrocentosessantaquattromilasettecentottanta) ripartito in numero di 5.464.780 (cinquemilioniquattrocentosessantaquattromilasettecentottanta) azioni ordinarie e indivisibili del valore nominale di Euro 1,00 (uno) ciascuna.

2. Il capitale sociale nelle Assemblee ordinarie dovrà essere totalmente posseduto, per tutta la durata della società, da enti locali e/o da società da essi interamente partecipate anche in caso di emissioni azionarie o di obbligazioni convertibili. Non sarà pertanto valido nei confronti della società il passaggio di azioni a soggetti diversi rispetto a quelli sopra indicati.

3. I versamenti liberatori delle azioni sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dall'organo di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti, salvo quanto disposto dal codice civile. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti

decorrerà l'interesse in ragione annua calcolato sulla base del tasso ufficiale di riferimento aumentato di 2 (due) punti, fermo restando il disposto dell'art.2344 cod. civ..

4. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti in natura (ivi compresi i diritti su tali beni, rami di attività o complessi aziendali) e di crediti ai sensi del codice civile.

Art. 6

Obbligazioni

1. La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

2. L'Assemblea degli azionisti fisserà, ai sensi di legge, le modalità e le condizioni di collocamento, di rimborso e di eventuale conversione in azioni.

Art. 7

Patrimoni destinati

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e ss. cod. civ.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Art. 8

Finanziamenti

1. La società, nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico, potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche in via non proporzionale alle azioni da questi possedute.

Art. 9

Trasferimento delle azioni

1. Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, fusione, liquidazione di società ecc.), in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento a soci, ivi inclusa la fattispecie di trasferimento a diverso soggetto giuridico totalmente o parzialmente posseduto dall'alienante, od a terzi della partecipazione nella società e/o della proprietà o nuda proprietà o di altri diritti reali (pegno o usufrutto) sulle azioni ovvero di diritti di opzione o obbligazioni convertibili in azioni della società (compreso il trasferimento e/o intestazione e/o mandato fiduciario).

2. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, fermo restando i vincoli di cui al presente statuto, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata R.R. all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità

di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a. Ogni socio che, avendone la facoltà, sia interessato all'acquisto, deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata R.R. consegnata alle poste non oltre sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b. Le azioni dovranno essere trasferite entro trenta (30) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo raccomandata R.R. da inviarsi entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e della ripartizione tra gli stessi delle azioni offerte.

3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

4. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

5. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

6. La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

8. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

9. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un terzo, con funzioni di arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione sulla base di criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

10. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitratore, si procederà alla nomina di un collegio arbitrale ai sensi

dell'art. 34 del Decreto Legislativo n. 5/2003, su richiesta della parte più diligente.

11. Nell'effettuare la sua determinazione il terzo arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

12. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente, intendendosi soddisfatto il requisito ove l'esercizio parziale del diritto di prelazione dei soci esistenti, nel suo insieme, eguagli la totalità delle azioni offerte.

13. Qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte, ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, per il trasferimento delle azioni a non soci è richiesto l'accertamento da parte dell'organo di amministrazione che il trasferimento stesso non faccia venir meno la partecipazione pubblica di cui all'art. 5 comma 2 del presente statuto ed il gradimento dell'Assemblea espresso con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

14. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio.

15. Il mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.

16. La decisione assunta sul gradimento verrà comunicata all'organo di amministrazione e questo provvederà ad informare il socio interessato con lettera raccomandata R.R. inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.

17. Qualora entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il socio potrà trasferire le azioni.

Art.10

Recesso

1. I soci hanno diritto di recesso per le cause indicate all'art. 2437 cod. civ. e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 2437-bis del codice civile.

Art. 11

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del codice civile.

Art.12

Assemblea Ordinaria

1. L'assemblea ordinaria ha competenze e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto ed in particolare:

- a. Sull'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b. Sull'approvazione della relazione sul governo societario che deve prevedere, fra l'altro, il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- c. Sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- d. Sulla nomina, revoca e determinazione della durata e del compenso, nel rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili, dell'organo di amministrazione;
- e. Sulla nomina dei membri del collegio sindacale, ad eccezione di quanto indicato all'art. 30, e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, determinandone i compensi e nel rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili;
- f. Sugli indirizzi generali per la gestione dei beni e dei servizi affidati alla società;
- g. Sugli altri oggetti sottoposti al suo esame ed autorizzazione dall'organo di amministrazione;
- h. Sull'acquisto, sulla cessione, sul conferimento, sull'affitto, sull'usufrutto, sulla dismissione, sulle fusioni o scissioni della società o di suoi rami aziendali ed ogni altro atto di disposizione anche nell'ambito di joint venture;
- i. Sulle operazioni di costituzione, acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto o dismissione ed ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in società o consorzi o società consortili, o cooperative, controllate o collegate o partecipate;
- j. Sulla responsabilità di amministratori e sindaci;
- k. Sulla eventuale istituzione o soppressione di sedi secondarie o rappresentanze nonché filiali, succursali, uffici o agenzie nel territorio nazionale;
- l. Sulla emissione di obbligazioni di cui all'art. 6 del presente statuto.

Art. 13

Assemblea straordinaria

1. Sono di competenza della assemblea straordinaria:
 - a. Le modifiche dello statuto;
 - b. La nomina, la sostituzione, e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c. Le altre materie ad essa riservate dalla legge.
 - d. Sulla costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 7 del presente statuto.

Art. 14

Deliberazioni e convocazioni

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
2. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del consiglio d'amministrazione in via ordinaria o

straordinaria nei casi e con le modalità di legge. L'avviso di convocazione, contenente gli elementi prescritti all'art. 2366 cod. civ., deve essere inviato mediante le seguenti alternative formalità: plico raccomandato RR fax munito del rapporto di ricezione posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) e ricevuto almeno 8 gg prima della data fissata per l'adunanza. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno per la seconda convocazione che non può in alcun modo coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. Copia delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, agli Enti Locali soci, a cura dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Luogo di convocazione

1. Di norma l'assemblea si riunisce presso la sede della società, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel Comune ove ha sede la società, secondo quanto viene indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

Art. 16

Convocazione annuale

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, l'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso l'organo d'amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

Art. 17

Quorum costitutivo

1. Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione come nelle successive, si applicano le disposizioni di legge in vigore

Art. 18

Diritto d'intervento

1. Ogni socio, che in quanto tale, ha diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2372 del codice civile.

2. I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati che devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

Art. 19

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione, o in caso di sua assenza o di un suo impedimento, dal vice presidente, se nominato, o da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della costituzione della stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

3. Il presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria le funzioni di segretario vengono assolve da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale secondo le disposizioni di cui all'art. 2375 cod. civ. Il verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e riportato in apposito libro.

Art. 20

Quorum deliberativo

1. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che nelle successive convocazioni, ad eccezione che in sede di approvazione del bilancio annuale ed in caso di nomina e revoca delle cariche sociali, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima sia nelle convocazioni successive con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Art. 21

Annullamento delle deliberazioni assembleari

1. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale, dai soci assenti, dissenzienti o astenuti quando possiedono, anche congiuntamente, il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

2. I soci che non hanno diritto a chiedere l'annullamento hanno comunque diritto al risarcimento dei danni.

Art. 22

Amministrazione della società

1. La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il sistema tradizionale di cui agli artt. da 2380 bis a 2409-septies cod. civ. con le seguenti particolarità. Gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo analogo congiunto a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti.

2. La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri o 5 (cinque) membri, incluso il Presidente.

3. L'organo amministrativo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia normativamente

previsti e ferme restando le inconferibilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 23

Amministratore Unico

1. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea.
2. All'Amministratore unico spetta la gestione dell'impresa sociale ed il compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 24

Consiglio di Amministrazione

1. Qualora consentito dalla Legge, la società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del codice civile.

L'amministratore che non interviene a 3 (tre) sedute consecutive del consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, si deve ritenere a tutti gli effetti automaticamente decaduto.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, prima della scadenza del mandato, la metà o più della metà degli amministratori o, in forza di ripetute sostituzioni, non sia più in carica la maggioranza degli amministratori originariamente nominati, decade l'intero consiglio. Il consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che non si provvederà al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione del mandato da parte dei nuovi amministratori.

Art. 25

Poteri e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i poteri di amministrazione della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per il raggiungimento dei fini sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare i suoi poteri direttamente o mediante il suo presidente, l'amministratore delegato, se nominato, e nel rispetto delle attribuzioni conferite al direttore generale, anch'esso se nominato ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione può in ogni caso attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salvo il caso in cui, previa autorizzazione dell'assemblea, siano attribuite deleghe anche al Presidente. La carica di Vicepresidente può essere conferita esclusivamente quale

modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove purchè in Italia dal Presidente di propria iniziativa ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del collegio sindacale.

4. La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata con avviso tramite fax munito del rapporto di ricezione o per posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

6. Devono essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) i piani programma previsionali triennali ed annuali comprensivi del piano degli investimenti, tenendo conto delle condizioni e livelli di erogazione dei servizi da parte della società, in attuazione delle politiche generali definite in sede di assemblea;

b) il bilancio economico di previsione annuale, che deve essere redatto conformemente al piano programma di cui al punto a), articolato per servizi e progetti, indicante le fonti di copertura degli investimenti previsti, le modalità di funzionamento, le previsioni di costi e ricavi;

c) il bilancio economico triennale, ove necessario per definire la convenienza e fattibilità degli investimenti;

d) il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale;

e) il piano del personale allegato al bilancio economico di previsione annuale;

f) la eventuale nomina di un amministratore delegato e/o di un direttore generale;

g) le convenzioni ed accordi con i soggetti di diritto pubblico in genere e per l'accettazione e la modifica di contratti di servizio;

h) l'approvazione della carta dei servizi e, se esistenti, dei contratti o regolamenti con l'utenza;

i) le scelte e gli atti conseguenti alla partecipazione a gare di affidamento di attività e servizi, ricompresi nei fini istituzionali della società;

j) l'acquisto e la vendita di beni immobili, e le operazioni immobiliari;

k) la stipula o assunzione di finanziamenti e la concessione di garanzie;

l) l'adozione di qualsiasi decisione ed esercizio di voto

relativamente alle altre società partecipate;

7. Le materie di cui sopra non sono delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione.

8. L'efficacia delle delibere relative ai punti a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k e l è subordinata all'autorizzazione dell'Assemblea.

9. Il Consiglio di Amministrazione riferisce della propria attività ai soci pubblici enti locali, con periodicità trimestrale per ogni esercizio.

10. Le copie e gli estratti dei verbali contenenti le deliberazioni del consiglio di amministrazione, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dal Presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario o notaio.

Art. 26

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Al Presidente, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, è attribuita la rappresentanza della società, sia nei confronti di terzi, sia in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

2. Al Presidente compete la convocazione del consiglio, la presidenza e la direzione delle riunioni, il controllo sulla redazione dei verbali e delle relative sottoscrizioni; egli inoltre, per conto dell'intero consiglio, provvede a convocare l'assemblea dei soci, ne presiede le assise, fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 18 del presente Statuto, ne controlla il regolare svolgimento nonché la verbalizzazione delle decisioni e le sottoscrizioni.

3. Al Presidente possono essere delegate particolari funzioni compatibilmente con quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

4. In caso di assenza od impedimento, le funzioni di presidente saranno svolte dal vicepresidente se designato o da un consigliere delegato, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi e nei limiti di cui all'art. 25 comma 2 del presente statuto.

5. La firma del vicepresidente sugli atti sociali costituisce prova dell'assenza, nei confronti dei terzi, del Presidente.

Art. 27

Amministratore delegato

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato del quale stabilisce poteri, attribuzioni e compensi. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25 comma 2 del presente statuto.

Art. 28

Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale del quale stabilisce poteri, attribuzioni e compensi, nel rispetto delle eventuali normative specificamente applicabili.

Art. 29

Collegio sindacale

1. La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti. Tutti i membri, effettivi o supplenti, del collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. La composizione del Collegio Sindacale deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti. L'organo di controllo deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia normativamente stabiliti e ferme restando le inconferibilità, incompatibilità e divieti stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.
3. I membri del Collegio sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo al terzo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili.
4. Il compenso spettante ai sindaci non può superare i limiti normativamente stabiliti.
5. E' fatto divieto di corrispondere ai membri del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art.30

Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione secondo quanto previsto dagli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile.
2. L'attività di revisione legale dei conti è documentata in un apposito libro che resta depositato presso la sede della società.

Art. 31

Strumenti programmatici

1. Sono strumenti programmatici della società, da elaborare e approvare da parte del Consiglio di amministrazione con le maggioranze di cui al comma 6 dell'art. 25 e soggetti all'autorizzazione dell'Assemblea, di cui al comma 8 dello stesso articolo:
 - a. I piani programma previsionali triennali ed annuali comprensivi del piano degli investimenti, tenendo conto delle condizioni e livelli di erogazione dei servizi da parte della società, in attuazione delle politiche generali definite in sede di assemblea;
 - b. Il bilancio economico di previsione annuale, che deve essere redatto conformemente al piano programma di cui al punto a), articolato per servizi e progetti, indicante le fonti di copertura degli investimenti previsti, le modalità di funzionamento, le previsioni di costi e ricavi. Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso;
 - c. Il bilancio economico di previsione triennale, ove necessario, ed anch'esso conforme ai piani programma di cui al punto a), per

definire la convenienza e fattibilità degli investimenti.

Art. 32

Esercizio sociale

1. Gli esercizi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio d'amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio in tutte le sue parti definite per legge.

Art. 33

Risultato d'esercizio e distribuzione degli utili

1. L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:
 - a. il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale ai sensi del codice civile;
 - b. il residuo a disposizione dell'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono, per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo diversa deliberazione.
2. In caso di perdita d'esercizio si applicano le previsioni di legge.

Art. 34

Scioglimento

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti previsti in materia convocando l'assemblea per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge.

Art. 35

Clausola di conciliazione

1. Tutte le controversie che dovessero intervenire tra i soci e la società e tra i soci stessi, nonché le controversie promosse da amministratori e sindaci o instaurate contro di loro, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione ricorrendo all'organismo di mediazione esistente presso la Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia e Savona, al cui regolamento espressamente si aderisce.
2. Per tutte le controversie di inderogabile competenza dell'Autorità Giudiziaria, sarà competente il Tribunale della Spezia.

Art. 36

Computo dei termini

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati come giorni liberi con ciò intendendosi che non si considera al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Art. 37

Norma finale

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente statuto,
si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile
e nelle leggi speciali in materia.

Firmato Stefano Sciorpa

Firmato Andrea De Ranieri

Firmato NICCOLO' LENCIONI NOTAIO